



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e s.m.i. , "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" ed in particolare l'art. 74 che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato, ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni di svolgimento delle lezioni;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 138 "Deleghe alle Regioni" comma 1 lettera d) che dispone la delega alle Regioni relativamente alla determinazione del calendario scolastico;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTI:

- la legge 28 marzo 2003 n.53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003 n.53" e s.m.i.;
- l'articolo 1, comma 622 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il quale prevede che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale;
- il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTI altresì:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'articolo 64 del decreto-legge 23 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 "Revisione ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e s.m.i.;

RICHIAMATA la L.R. 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lett d), il quale prevede che spetta alla Regione la determinazione del calendario scolastico e i relativi ambiti di flessibilità;

RICHIAMATA in particolare la D.G.R.N.IX/3318 del 18/04/2012 "Approvazione del calendario scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti", con la quale si è stabilita l'articolazione del calendario scolastico e formativo in Lombardia di carattere permanente a partire dall'annualità 2012/2013;

DATO ATTO che con la citata deliberazione n.3318/2012 è stato disposto, tra l'altro, che:

- l'inizio delle lezioni nelle scuole dell'infanzia – in considerazione della rilevanza e specificità del servizio nel territorio lombardo- il giorno 5 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 5 settembre sia un sabato o un giorno festivo);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- la data di inizio delle lezioni il giorno 12 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 12 settembre sia un sabato o un giorno festivo), per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione (IeFP) di cui all'art. 11 della l.r. 19/07 e s.m.i.;
 - la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in un giorno festivo) per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione (IeFP) di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. 19/07;
 - la data di termine delle attività il giorno 30 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30 giugno cada in un giorno festivo) per le scuole dell'infanzia;
 - le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni - nelle fattispecie di seguito enucleate:
 - a) esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all'art. 10 comma 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
 - b) esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;

CONSIDERATO che il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in relazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli studenti nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autonomie locali;

RICONOSCIUTO inoltre il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico regionale;

VISTO l'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure



Regione Lombardia

LA GIUNTA

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede che con una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte, tra l'altro, alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

DATO ATTO della mancata intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema di ordinanza ministeriale di cui al predetto D.L. 73/2021 relativo alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 a livello nazionale;

VISTO in via ulteriore l'art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", il quale ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATA l'esigenza di stabilire l'inizio ed il termine delle lezioni dei percorsi ordinari di istruzione e dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP) per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022;

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'a.s. 2021/2022 la D.G.R. n. 3318/2012 e di stabilire pertanto le seguenti date per l'inizio ed il termine delle lezioni, come segue:

- l'inizio delle lezioni il giorno 6 settembre 2021 per le scuole dell'infanzia;
- l'inizio delle lezioni il giorno 13 settembre 2021 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
- il termine delle lezioni il giorno 8 giugno 2022 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
- il termine delle lezioni il giorno 30 giugno 2022 per le scuole dell'infanzia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO altresì di confermare -in applicazione della citata D.G.R. n. 3318/2012- che i singoli istituti scolastici e formativi – per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio- possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni;

RITENUTO inoltre di confermare in ogni altra parte quanto disposto dalla predetta deliberazione n. 3318/2012, con particolare riferimento alle sospensioni delle attività didattiche per le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, nonché agli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto da parte degli istituti scolastici e formativi;

RILEVATO che il calendario scolastico a.s. 2021/2022 è coerente con il monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie ai sensi della vigente normativa nazionale;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate nelle premesse, di confermare anche per l'a.s. 2021/2022 la D.G.R. n. 3318/2012 e di stabilire pertanto le seguenti date per l'inizio ed il termine delle lezioni, come segue:
 - l'inizio delle lezioni il giorno 6 settembre 2021 per le scuole dell'infanzia;
 - l'inizio delle lezioni il giorno 13 settembre 2021 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
 - il termine delle lezioni il giorno 8 giugno 2022 per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
 - il termine delle lezioni il giorno 30 giugno 2022 per le scuole dell'infanzia;
2. di confermare, in applicazione della citata D.G.R. n. 3318/2012 che i singoli istituti scolastici e formativi – per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio- possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni;
3. di confermare in ogni altra parte quanto disposto dalla deliberazione n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3318/2012, con particolare riferimento alle sospensioni delle attività didattiche per le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, nonché agli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto da parte degli istituti scolastici e formativi;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge